



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 109/2015

Del 28-12-2015

Oggetto

Modifica dotazione organica e riorganizzazione del personale

L'anno **duemilaquindici** il giorno **28** del mese di **Dicembre** alle ore **13:00**, Solita sala delle Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

ROBERTO CONGIU	SINDACO	Presente
ANTONINO ORRÙ	ASSESSORE	Assente
MARIA GIOVANNA CARRUS	ASSESSORE	Presente
ANTONIO PIRAS	ASSESSORE	Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mamei Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento che definisce le linee programmatiche entro le quali dovranno articolarsi di anno in anno i piani occupazionali di riferimento;

- per ragioni di contenimento della spesa pubblica, da sempre, ed ancor più con la manovra del D.L. n. 78/2010, la redazione del documento di programmazione è condizionata dagli interventi normativi (leggi finanziarie, ecc.), che di fatto limitano notevolmente la capacità assunzionale dell'Ente, dovendo garantire la riduzione costante non solo con riferimento alla spesa di personale, ma anche con riferimento alla spesa corrente;

- le fonti normative che governano il processo di programmazione ed assunzione, sono state profondamente innovate al punto che gli Enti non hanno di fatto la possibilità di avviare nuovi percorsi di selezione per garantire la funzionalità e l'ammodernamento dell'organizzazione complessiva dell'Ente;

- tale situazione, con le limitazioni che negli ultimi tempi hanno interessato anche l'istituto della mobilità, di fatto rendono questi percorsi più difficilmente praticabili;

- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare gli artt. 6, 6-bis e 33, che stabiliscono sinteticamente quanto segue: "le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'Organo di vertice delle Amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.";

VISTO l'art. 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2010, n. 122, per quanto riguarda i limiti alla spesa in particolare: - concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assicurando la riduzione delle spese del personale secondo i seguenti ambiti prioritari di intervento:

- 1) riduzione incidenza spese di personale nel rispetto delle spese correnti;
- 2) razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;
- 3) contenimento dei costi per la contrattazione decentrata; - sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli Enti che non rispettano il tetto di spesa;

CONSIDERATO CHE il Comune di Jerzu è soggetto al patto di stabilità e che lo stesso è stato rispettato nel 2014;

CONSIDERATO CHE il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

RILEVATO CHE, in relazione alle unità disponibili in organico il Comune intende garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiorante rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

RICHIAMATI gli art. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

VISTI i seguenti pareri delle Corti dei Conti:

- Parere n 198/2011/PAR – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana- secondo la quale "*in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma, 101, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente*";
- Parere n. 496/2011 sezione Regionale di Controllo per la Campania- nel quale si attesta quanto segue: "*questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del DL n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento,*

da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (part-time), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere(...), una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa. Dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei tetti di spesa operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale”;

- Parere 8/2012 Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna- secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dell'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, L. 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;
- Parere n 67/2012/PAR- Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101 della L. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni(...). La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;
- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part-time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”
- Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 07.07.2015 avente ad oggetto: Disposizioni della Giunta Comunale in merito alla mobilità interna del personale dipendente;

RITENUTO DOVEROSO procedere ad una rivisitazione della dotazione organica sopprimendo la figura dell'ufficio tecnico prevista ed inquadrata nella categoria C;

CONSIDERATO che l'Ufficio Finanziario ha provveduto ad effettuare la verifica dei limiti di spesa del personale e l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa e delle necessità di assicurare il pareggio di bilancio.

DATO ATTO che l'incremento della spesa di personale conseguente alla variazione della percentuale di part-time non determina una violazione dei vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale rispetto all'anno 2014;

ACCERTATO CHE l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa, incremento possibile a seguito del collocamento a riposo di un dipendente di categoria C, e così determinato:

categoria	Stipendio-Tempo pieno	Stipendio-Incremento 14 ore	Percentuale oneri carico ente (8,5+23,8+2,88+0,505)	Oneri carico ente	totale	risparmio
C1	€ 19.454,15	€ 8.195,96	35,685%	€ 2.924,73	€ 11.120,69	
D1	€ 21.166,71	€ 8.917,46	35,685%	€ 3.182,19	€ 12.099,62	
Oneri a tempo pieno	€ 6.942,21					
Somma	(19.454,15+6.942,21)					
Totale	€ 26.396,36				€23.220,34	€ 3.176,02

Di seguito l'andamento delle spese nel periodo 2013-2016

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016
spesa intervento 01	942.158,48	987.582,07	927.602,73	924.426,71
spese incluse nell'int.03	5.750,00	8.193,52	8.635,87	8.635,87
irap	25.146,98	10.407,93	63.367,85	63.360,00
altre spese di personale incluse:cantiere	-	24.402,31		
totale spese di personale	973.055,46	1.030.585,83	999.606,45	996.422,58
altre spese di personale escluse	82.996,81	164.637,85	80.725,27	80.725,27
totale spese di personale soggette al limite	890.058,65	865.947,98	918.881,18	915.697,31
Spese Correnti	2.760.462,21	2.534.399,21	2.664.703,85	2.746.531,95
incidenza % su spese correnti	32%	34%	34%	33%
L'incremento della spesa del personale, negli anni 2015 e 2016, è determinato dall'innalzamento dell'aliquota IRAP all'8,5% pari a € 52.959,92, ma se si depura tale incremento percentuale dalle spese degli anni 2015 e 2016 si ottiene il seguente dato e pertanto viene pienamente rispettata la tendenziale riduzione delle spese del personale.				
totale spese di personale soggette al limite	890.058,65	865.947,98	865.921,26	862.737,39

SI DA ATTO che i dati presi in considerazione sono depurati delle reimputazioni conseguenti all'adozione della nuova contabilità, finalizzato a rendere omogenei i dati.

CONSIDERATO, altresì, che un contratto di lavoro part-time a 18 ore settimanali può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

DATO ATTO CHE la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro che rimane comunque a tempo parziale, significando che l'aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova assunzione;

DATO ATTO CHE la modifica delle ore lavorative di cui al presente atto deliberativo verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro, cui provvederà il Responsabile del Servizio interessato, ferma restando ogni altra caratteristica del rapporto in atto;

ATTESO CHE, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, risulta rideterminata la dotazione organica del personale, con conseguenziale adeguamento del relativo prospetto, per la soppressione della categoria C prevista presso l'area tecnica;

RITENUTO di poter apportare variazioni, in aumento, alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti dell'Area Tecnica a part-time, lavoratrice part-time in forza all'Ente ed adibita ai vari servizi comunali e precisamente dal 50% al 88,89 % al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi comunali;

DATO ATTO che l'incremento dell'orario dei part time è compensato, in termini di spesa, dalla soppressione del posto di categoria C previsto nella medesima area;

DATO ATTO che i soggetti sindacali saranno successivamente informati del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, e dal responsabile dell'Ufficio tecnico ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore di questo ente;

ATTESO CHE il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Con votazione unanime;

DELIBERA

DI approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI modificare la dotazione organica sopprimendo il posto di categoria C Istruttore Tecnico;

Contestualmente di autorizzare l'incremento della durata della prestazione lavorativa dei dipendenti dell'Area Tecnica a part-time in forza all'Ente, precisamente dal 50% al 88,89 % nell'ottica di assicurare risposte efficaci ai bisogni della collettività e con decorrenza dal 01.01.2016;

DI stabilire definitivo lo spostamento per mobilità interna attribuendolo a decorrere dal 01.01.2016 a tempo pieno presso l'area economico finanziaria.

DI dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

DI dare atto che l'incremento dell'orario di lavoro e relativa distribuzione e collocazione temporale saranno oggetto di apposito accordo da formalizzarsi in un ulteriore contratto individuale di lavoro, da stipularsi, ai sensi del vigente CCNL, a parziale modifica di quello originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto;

DI demandare al Responsabile del Servizio Personale dell'Ente i conseguenti atti gestionali, compreso l'impegno di spesa per dare attuazione al presente deliberato;

DI trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni sindacali e alle RSU a titolo di informazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 01/04/1999;

DI dare atto che a seguito dell'adozione della presente deliberazione, risulta rideterminata la dotazione organica del personale, con conseguenziale adeguamento del relativo prospetto, allegato alla presente;

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to Giacomo Mameli

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio On line di questo Comune dal giorno 19/01/2016 al giorno 03/02/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jerzu, 19/01/2016

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, li 28/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Jerzu, 19.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giacomo Mameli